

REGOLAMENTO (CEE) N. 2835/93 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3102 30 e 3102 80 00, originari della Polonia, beneficiari di massimali tariffari previsti dal regolamento (CEE) n. 3918/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3918/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli ed industriali e fissazione di elementi mobili ridotti applicabili a taluni prodotti agricoli trasformati, originari dell'Ungheria, della Polonia e del territorio dell'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca (RFCS) (1993) ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2232/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato all'Ungheria, alla Polonia ed all'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca (RFCS), nel quadro di massimali tariffari preferenziali fissati alla colonna 6 dell'allegato I del regolamento in questione; che, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento, una volta raggiunti i massimali, la Commissione può ripristinare, con regolamento, entro la fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi considerati;

considerando che le importazioni dei prodotti di cui all'allegato, originari della Polonia, beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali nei confronti di questo paese per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 22 ottobre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3918/92 per il 1993, viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato originari della Polonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 1.